



CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 107 del 13/06/2019

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE. ANNO 2019

SETTORE TECNICO - SEZIONE AMBIENTE

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327, di approvazione del Codice della Navigazione nonché il relativo Reg. di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;
- il D.P.R. 02 ottobre 1968, n° 1639 e ss.mm.ii. concernente la disciplina della pesca sportiva;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
- la Legge 24 novembre 1981, n° 689 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 giugno 1982, n° 470;
- il Decreto Ministeriale in data 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- la Legge 25/8/1992, n° 284;
- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e s.m.i.
- l'art. 30 della Legge Regionale, n° 7/96;
- l'art. 105, comma 2, lettera 1, del Decreto Legislativo n° 112/98;
- il D.P.G.R. n° 354/99 per come modificato e integrato con D.P.G.R. n° 206 del 5.12.2000;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1209 del 09/04/1999;
- la Legge Regionale 3 marzo 2000, n° 3;
- l'art. 107, comma 2, del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 concernente le attribuzioni dirigenziali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n° 184 del 30 marzo 2004 e smi;
- il D.L.vo 18/07/05, n° 171 "Codice della Nautica da Diporto" (G.U. n° 202 del 31.08.2005);
- la L.R. n° 17/05 (competenze in materia di gestione del d.m. ad utilizzo turistico ricreativo);
- il D.L.vo 03 aprile 2006, n° 152 "Codice dell'Ambiente";
- l'art.1, comma 254, Legge del 27 dicembre 2006, n° 296;
- il D.M. 06 dicembre 2010 concernente l'attestazione per l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa;
- il D.L.vo 09 gennaio 2012, n° 04 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- l'Ordinanza n° 21/2017 emanata in data 19/06/2017 dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Vibo Valentia Marina afferente la Sicurezza dei Bagnanti, attualmente in vigore;
- l'Ordinanza n° 40/2015 emanata in data 21.08.2015 dalla Capitaneria di Porto di Vibo

Valentia Marina relativa all'interdizione dell'area marina per la presenza di materiale ferroso affiorante e non emerso, nella zona di mare antistante la foce del Torrente Cantagalli - Bagni e del Collettore aeroportuale, località Ginepri - S.Eufemia-Comune di Lamezia Terme (CZ);

- Il PCS Piano Comunale di Spiaggia approvato dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro con Determina dirigenziale n° 21 del 10.01.2017;

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- La presente ordinanza disciplina le attività durante la stagione balneare, in ambito del territorio costiero ricadente nel Comune di Lamezia Terme, compreso tra la Foce del Torrente Piscirò e la Foce del Torrente Turrina, legate all'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e attività connesse;
- La stagione balneare è compresa tra il 1° giugno ed il 30 settembre. In tale periodo questa Civica Amministrazione, nelle zone di spiaggia libera, non potendo garantire il servizio di salvataggio, ne darà immediata comunicazione alla Regione Calabria, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e al Comando Polizia Locale di Lamezia Terme, e provvederà ad apporre su dette spiagge, quelle intensamente frequentate da bagnanti, segnaletica ben visibile agli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**;
- Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito presso la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera - con sede a ROMA il seguente NUMERO BLU 1530 - per le emergenze in mare. L'accesso a detto numero telefonico è gratuito e deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare le esigenze di soccorso alla vita umana in mare;
- Al fine di segnalare una qualsivoglia attività illecita, sotto gli aspetti prettamente afferenti i dettami della presente Ordinanza, contattare il Comando Polizia Locale di Lamezia Terme all'utenza telefonica 0968/22130.

Art. 2 - SPECCHIO ACQUEO RISERVATO AI BAGNANTI - LIMITE ACQUE SICURE

Lo specchio acqueo riservato ai bagnanti si estende per metri 150 (centocinquanta) dalla linea della battigia. Lo stesso deve essere opportunamente segnalato con le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) nello specchio acqueo, fronte mare della struttura balneare, il concessionario dovrà segnalare tale limite mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, posti in corrispondenza delle delimitazioni laterali del lido e perpendicolarmente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti ad una distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, collegati tra loro da una cima galleggiante sempre di colore rosso, e contestualmente dovrà collocare, in luogo ben visibile all'interno della struttura, apposita segnaletica (redatta in più lingue), con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE METRI 150 (CENTOCINQUANTA) DALLA COSTA"**;
- b) nello specchio acqueo, prospiciente le spiagge libere, questa Civica Amministrazione dovrà collocare, in più punti e ben visibile dagli utenti, segnaletica (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE METRI 150 (CENTOCINQUANTA) DALLA COSTA NON SEGNALATO "**.

Il limite delle acque sicure è di metri 1,60 dal fondale. Limite entro il quale possono bagnarsi i non

esperti nel nuoto. Tale limite deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collegati da una cima galleggiante ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque), posti parallelamente alla linea di costa, le cui estremità siano ancorate al fondo, con le seguenti prescrizioni:

- a) Questa Amministrazione, per le spiagge libere "intensamente frequentate da bagnanti ", dovrà segnalare tale limite, ovvero, qualora, non provvederà, dovrà collocare sulla relativa spiaggia una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,60) NON SEGNALATO** ";
- b) Il concessionario, per lo specchio acqueo prospiciente la struttura balneare, deve segnalare tale limite e contestualmente dovrà collocare sulla relativa spiaggia una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,60)**".

Art. 3 - PRESCRIZIONI NELLE ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

Nelle zone di mare riservate ai bagnanti (entro i 150 metri dalla battigia), tra le ore 08:00 e le ore 20:00, **E' VIETATO**:

- a) transitare con qualsiasi unità navale, wind surf compresi, ad eccezione dei natanti di diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi lance, nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneabilità che devono essere eseguiti in aderenza al D.Lgs 116/08 e smi. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile "Servizio di campionamento", qualora non appartenenti a Corpo dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10,00 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- b) ormeggiare o ancorare con qualsiasi imbarcazione o natante;
- c) l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite surf nei tratti di arenile "spiagge libere" ove presenti bagnanti;
- d) l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, tranne che nei tratti specificamente segnalati ed autorizzati per la pratica sportiva. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti;
- e) esercitare qualsiasi attività di pesca sportiva o/e professionale.

Le zone di mare prospicienti spiagge o litorali non frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità di navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.

Art. 4 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione **E' VIETATA**:

1. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
2. negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari e/o di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, con ordinanza sindacale e/o ordinanze specifiche di interdizione;
3. nel raggio di mt. 10,00 da gavitelli e/o boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante;
4. alle foci di fiumi, torrenti, canali di qualsiasi tipo, alle distanze dettate da specifici provvedimenti.

Questa Civica Amministrazione evidenzierà le località ove esistono scarichi di acque reflue di qualsiasi genere, non autorizzati ai sensi del D.Lgs. N° 152/2006, installando idonea segnaletica nelle zone di divieto, anche temporaneo, alla balneazione, a norma di quanto previsto dal D.Lgs. N°116/08;

Art. 5 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLA SPIAGGIA

Sulla spiaggia **E' VIETATO:**

- sostare con qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono, comunque, evitare di arrecare novero o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso ed alla polizia marittima;
- permanere e posizionare ombrelloni, sdraio, natanti etc nella fascia di metri 5 (cinque) della battigia quale area destinata esclusivamente al libero transito;
- campeggiare con tende e roulotte;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e di soccorso;
- praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché novero all'igiene dei luoghi, eccetto in luoghi idoneamente autorizzati ed attrezzati nelle zone F2 delle Concessioni demaniali marittime per Lidi o Stabilimenti Balneari;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, se privo di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori ad esclusione dei cani di: salvataggio, di guida per non vedenti e, limitatamente alle sole ore di chiusura al pubblico di cani adibiti a servizio di guardia delle strutture turistico - balneari,. I proprietari dovranno altresì provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali.
- tenere ad alto volume, radio, juke - box, apparecchi di diffusione sonora;
- esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale etc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative spettacoli pirotecnici, senza la prescritta autorizzazione;
- gettare a mare o sugli arenili rifiuti di ogni genere;
- utilizzare shampoo, bagnoschiuma, detersivi e prodotti similari;
- accendere fuochi;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore di metri 300 ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- esercitare, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, qualsiasi tipo di attività di pesca, se può derivare danno o molestia alle persone. Tale attività potrà essere esercitata in zone di spiaggia libera non frequentata da bagnanti e comunque muniti di apposito permesso alla pesca sportiva.

Art. 6 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

- Il concessionario ha la facoltà di allestire lo stabilimento a partire dal 1° maggio (un mese prima

dall'inizio della stagione balneare) e rimuoverlo entro e non oltre il 31 ottobre (un mese dopo il termine della stagione balneare) con l'obbligo, nei giorni festivi e prefestivi di questi determinati periodi, di garantire il servizio di salvataggio, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per l'elioterapia e si dovrà issare sul pennone una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello, ben visibile agli utenti (redatto in più lingue), con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

- Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

- I concessionari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono:

- ottenere la licenza di esercizio, l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità e l'eventuale autorizzazione per l'allaccio dei servizi igienici alla rete fognaria comunale;
- essere dotati di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- essere dotati di idonei sistemi di smaltimento dei reflui urbani provenienti dai servizi igienici;
- realizzare idoneo locale per i servizi igienici destinato ai diversamente abili di cui alla Legge 104/92 apponendo segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente disposizione nonché le tariffe applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa;
- esporre all'esterno dell'area in concessione un cartello recante: l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione. Il cartello dovrà avere formato minimo di cm.100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA", e contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area in concessione. Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente evidenziato con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione;
- garantire il servizio di salvataggio con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana di Nuoto, ogni metri 50 (cinquanta), fronte mare, dell'area in concessione;
- adibire un locale per il primo soccorso;
- mantenere una perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli operatori ecologici addetti;
- posizionare gli ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila;
- recintare - fatta salva la fascia dei metri 5 (cinque) della battigia destinata al libero transito - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,50 ed in conformità all'articolo 19 del PCS Piano Spiaggia del Comune di Lamezia Terme, che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia fonte di pericolo o causa di incidente;
- garantire l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi realizzati con materiale di facile rimozione (per esempio passerelle in legno, quadroni, blocchi, etc.) da

posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa comunicazione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare;

- esporre un cartello di divieto all'utilizzo di shampoo, bagnoschiuma e prodotti similari presso le docce aventi come scarico finale l'arenile;
- esporre un cartello, ben visibile agli utenti, contenente tutti i numeri utili: Pronto Soccorso (118), Soccorso in mare - NUMERO BLU (1530), Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina (0963/5739400), Carabinieri (112), Polizia di Stato (113), Guardia di Finanza di Lamezia Terme (0968/442261), Vigili del Fuoco (115), Carabinieri Forestale dello Stato (1515), Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi (800 496496) Polizia Locale di Lamezia Terme (0968/22130);
- comunicare entro il 10 ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo a norma della Legge 25/8/1992 n°284 nonché del Decreto del 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo concernente la liberalizzazione dei prezzi nel Settore Turistico. Nel caso in cui venissero comunicati i prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati prezzi unici. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione. In ogni caso non possono essere praticati i prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della normativa in questione né inferiori ai minimi, ad eccezione dei casi espressamente individuati da detta normativa. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per singoli servizi offerti. A norma dell'art. 5 del decreto del 16/10/1991 è fatto obbligo all'esercente dello stabilimento di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella, secondo il modello predisposto nel citato decreto, sulla quale sono indicati i prezzi dei servizi offerti conformemente all'ultima comunicazione effettuata. E' fatto obbligo, altresì, di tenere esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopra citata tabella. La tabella e il cartellino dei prezzi devono recare le indicazioni in italiano, inglese, francese e tedesco;
- garantire l'individuazione, localizzazione e segnalazione con apposita cartellonistica, degli specifici varchi atti a consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione anche al fine della balneazione (art.1 comma 254 Legge del 27 dicembre 2006, n° 296). I predetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione sia per quella già assentita che per le nuove concessioni e dovranno avere una larghezza minima di metri 1,50 per i campeggi, o strutture similari, aventi un fronte superiore ai 100 metri, i varchi dovranno essere localizzati alle due estremità; i concessionari sono inoltre obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi, un cartello avente formato cm. 100 x 50 recante, a caratteri cubitali, la seguente indicazione: "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA ";
- mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la disattivazione del servizio di salvataggio;
- posizionare i gavitelli, per delimitare lo SPECCHIO ACQUEO RISERVATO AI BAGNANTI, di cui all'art. 2 punto 1;
- posizionare i gavitelli, per segnalare il LIMITE ACQUE SICURE;
- E' fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi per

l'installazione della struttura balneare, salvo espressa autorizzazione.

Art. 7 - USO DELLE PISCINE

Ferme restando tutte le norme igienico sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato ai fini della sicurezza delle persone come segue:

- Ciascuna piscina deve essere vigilata da un assistente bagnante per tutto l'orario di apertura dello stabilimento;
- Su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere pronto l'uso di un salvagente anulare munito di sagola della lunghezza di mt. 20,00;
- Il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore in cui lo stabilimento è chiuso ai bagnanti. In ogni caso durante le operazioni, deve essere posta in opera opportuna recinzione con i cartelli di divieto d'uso della piscina;
- Gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- Deve essere predisposto un dispositivo che consenta l'immediato arresto delle operazioni di pompaggio o svuotamento in casi di emergenza;
- I trampolini devono essere frequentemente controllati per accertare l'integrità e la robustezza della piattaforma e delle tavole, nonché l'esistenza di coperture antidrucciolo;
- Le scale di accesso ai trampolini ed alla piscina (queste ultime non inferiori a due) devono essere robuste e ben infisse;
- La pulizia delle piscine e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 8 - NORME DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima, la balneazione, il servizio di salvataggio e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.

Art. 9 - DEROGHE

Ravvisandone l'opportunità possono essere rilasciate deroghe scritte nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni pubbliche o, più in generale, l'esecuzione di particolari attività.

Art. 10 - SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, i contravventori alla presente Ordinanza sono puniti amministrativamente ai sensi degli artt. 1161 comma 2°, 1164 e 1174 comma 2° del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da Diporto", del Decreto Legislativo n° 04 del 09 gennaio 2012 "Normativa in materia di pesca", dal Decreto Legislativo n° 152 del 03 aprile 2006 "Testo Unico Ambientale" e dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Le somme relative alle sanzioni devono essere versate: sul conto corrente postale n° 12587895 intestato a Comune di Lamezia Terme - Servizio Tesoreria, oppure, Banca BNL Agenzia di Lamezia Terme - Tesoreria Comunale - cod. IBAN: IT38 S01005 4284000000218010.

La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Avverso il verbale di contestazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica, l'interessato può proporre ricorso in carta libera all'organo competente, alternativamente al Prefetto della Provincia di Catanzaro o al Giudice di Pace di Lamezia Terme, direttamente a mezzo raccomandata a/r. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 (come modificato dall'art. 52 del Decreto legislativo 213/1998), laddove è previsto, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione

prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 11 - SANZIONI ACCESSORIE

L'inosservanza per n° 2 (due) volte, da parte dei concessionari, delle disposizioni, o parti di esse, della presente ordinanza comporta la revoca immediata della concessione.

In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, questa Civica Amministrazione potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.

Ove non risulti assicurato il servizio di salvataggio con almeno un assistente abilitato al salvataggio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.

Art. 12 - OSSERVANZA E PROCEDURE

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza.

Il personale della Polizia Locale di Lamezia Terme, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di altri Corpi sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

La presente ordinanza entra in vigore alla data di emanazione ed abroga la precedente Ordinanza n.94 del 11/06/2018 (Stagione Balneare - anno 2018).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per giorni 120 nonchè esposta sulle spiagge libere e presso le strutture balneari in modo da poter essere consultata da chiunque.

Che per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento venga inoltrato:

- Al Servizio manutenzione del Comune di Lamezia Terme, affinché tramite personale della Sezione Lavori provveda alla installazione dei cartelli monitori per come previsto nel presente

provvedimento – SEDE;

Dispone altresì di inviare copia della presente ordinanza:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Capitaneria di Porto - Guardia Costiera-Vibo Valentia Marina;
- Al Settore Governo del Territorio -Servizio Suap e Attività economico-produttive- SEDE;

Dare atto che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n°1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199);

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in se l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Lamezia Terme, lì 13/06/2019

Il Dirigente
ZUCCO SALVATORE

1